Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 22 marzo 2016

OGGETTO: Modifiche al Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazioni del C.C. n. 52 del 14/06/2011 e n. 18 del 16/02/2016. i.e.

L'anno - **DUEMILASEDICI** - addì - **22** - del mese di - **marzo** - alle ore – **16,30** - ora di convocazione – **15,30** - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - **ORDINARIA** - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio **Dott. Alfredo PAGLIARO** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Vincenzo SPECCHIA.**
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1)	ALFARANO R. MASSIMILIANO		X	18)	MAZZOTTA PARIDE	X	
2)	BORGIA GIANLUCA		XG	19)	MELICA LUIGI		X
3)	CAIRO PAOLO		X	20)	MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
4)	CALO' FERNANDO	X		21)	MONTINARO DANIELE	X	
5)	CAPONE LOREDANA		X	22)	PAGLIARO ALFREDO	X	
6)	CIARDO ROCCO		X	23)	PERRONE PAOLO (SINDACO)	X	
7)	CITRARO SAVERIO		XG	24)	RIPA GIUSEPPE	X	
8)	D'AUTILIA DAMIANO		X	25)	ROTUNDO ANTONIO	X	
9)	FORESIO PAOLO		X	26)	SALVEMINI CARLO	X	
10)	GARRISI GIOVANNI	X		27)	SCORRANO GIANPAOLO	X	
11)	GRECO FIORINO	X		28)	SIGNORE PIERPAOLO	X	
12)	GUERRIERI GIORDANA	X		29)	SIGNORE SERGIO	X	
13)	INGUSCIO LUCIO		XG	30)	SOLERO VITTORIO	X	
14)	LAMOSA ANTONIO	X		31)	TONDO ANGELO		XG
15)	LEUCCI MARIA PAOLA		X	32)	TORRICELLI ANTONIO	X	
16)	MARIANO FRANCESCA		X	33)	TRAMACERE ORONZINO	X	
17)	MARTELLA ROBERTO		X				

CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO – Sig. NAVARATNAM SUGITHARAN		X

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1)	MESSUTI GAETANO (v.s.)	X		6)	MARTINI SEVERO	X	
2)	BATTISTA LUCIANO	X		7)	BRANDI NUNZIATINA	X	
3)	COCLITE LUIGI	X		8)	MONOSI ATTILIO	X	
4)	DELLI NOCI ALESSANDRO	X		9)	PASQUALINI LUCA	X	
5)	GUIDO ANDREA	X					

In totale presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri - Assenti n. 14 Consiglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO alle ore 16,30 comunica l'esito dell'appello nominale:

PRESENTI N. 19

ASSENTI N. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO visto l'esito dell'appello dichiara valida la seduta.

Entra in aula il Cons. ALFARANO;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del punto n. 1 iscritto all'O.d.G. avente per oggetto:

- ***Modifiche al Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazioni del C.C. n. 52 del 14/06/2011 e n. 18 del 16/02/2016.***

Entrano in aula i Consiglieri: CIARDO – CAIRO – MARTELLA – MELICA – D'AUTILIA - MARIANO;

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore MONOSI;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO comunica che al tavolo di presidenza è stato presentato un emendamento alla proposta di deliberazione a firma del Cons. TRAMACERE;

Il Cons. TRAMACERE illustra l'emendamento;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno è iscritto a parlare, pone in votazione l'emendamento a firma del Cons. TRAMACERE, che all'unanimità dei presenti viene approvato e che qui di seguito si riporta:

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Nel dispositivo delle deliberazione aggiungere:

art. 2bis) Di prorogare, alla data del 30.04.2016, il periodo di scadenza previsto dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, a seguito delle ultime modifiche apportate al presente regolamento.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri:

PRESENTI N. 23

FAVOREVOLI N. 23 (IL PRESIDENTE – IL SINDACO - TORRICELLI – SIGNORE S. – ROTUNDO – SALVEMINI – SOLERO – MAZZOTTA – RIPA – SCORRANO - LAMOSA - TRAMACERE – MONTICELLI – CIARDO - CAIRO – MARIANO – MARTELLA – D'AUTILIA - GARRISI – ALFARANO - GRECO – GUERRIERI - MONTINARO)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento precedentemente approvato, che all'unanimità dei presenti viene approvata;

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i Consiglieri:

PRESENTI N. 24

FAVOREVOLI N. 24 (IL PRESIDENTE – IL SINDACO - TORRICELLI – SIGNORE S. – ROTUNDO – SALVEMINI – SOLERO – MAZZOTTA – RIPA – SCORRANO - LAMOSA – CALO' - TRAMACERE – MONTICELLI – CIARDO - CAIRO – MARIANO – MARTELLA – D'AUTILIA - GARRISI – ALFARANO - GRECO – GUERRIERI - MONTINARO)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14.06.2011 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 15-11-1993 n. 507, recante la Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016, lo stesso regolamento è stato emendato sulla base delle successive modifiche, al D.Lgs. n. 507/93, introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

La proposta al Consiglio Comunale, di modifica del regolamento, era stata depositata presso gli Uffici competenti in data 15.12.2015 (nota prot. 159588), con l'intento di procedere all'approvazione entro il 31.12.2015. Infatti l'art. 46 dello stesso regolamento, rubricato "***Entrata In Vigore***", era stato opportunamente modificato, prevedendo l'entrata in vigore dal "***primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge***".

Nei fatti, però, l'approvazione delle modifiche alla disciplina comunale è avvenuta solo nella seduta consiliare del 16.2.2016 (deliberazione n. 18), nella quale però non si è tenuto conto del disposto dell'art. 46, per cui, allo stato, le modifiche del regolamento, contrariamente alla volontà dell'Amministrazione Comunale, entreranno in vigore l'1.1.2017, per il tenore del citato art. 46.

L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), stabilisce che "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,* ***nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche***

se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
Considerato che, per il 2016, la "***data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione***" risulta essere quella del 31.3.2016, così come previsto dal D.M. dell'Interno del 28.10.2015 (G.U. 254 del 31.10.2015) e che non è stato ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2016 del Comune di Lecce, per cui il regolamento può legittimamente avere effetto dall'1.1.2016, si propone al Consiglio Comunale di sostituire l'art. 46 così come segue: "**Il presente regolamento ha effetto dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.**"

Letta la relazione che precede e sentito l'Assessore al ramo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14.06.2011 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 15-11-1993 n. 507;
- in data 15.12.2015, con nota prot. n. 159588, il Settore Tributi e Fiscalità Locale, depositava alla Segreteria del Consiglio proposta di deliberazione per la modifica del predetto regolamento comunale;
- con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016, lo stesso regolamento è stato emendato sulla base delle successive modifiche, al D.Lgs. n. 507/93, introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Rilevato che:
- tra gli emendamenti proposti era stato inserito anche quello relativo l'articolo 46, il quale stabiliva l'entrata in vigore dal "***primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge***" e cioè dall1.1.2016, atteso che la proposta di deliberazione degli emendamenti era avvenuta nel dicembre 2015, con la convinzione che le modifiche fossero approvate entro la fine dell'anno 2015;
- nella seduta del 16.2.2016, il Consiglio approvava le modifiche al regolamento, senza tener conto del dettato dell'art. 46 del regolamento, per cui il disposto dello stesso articolo 46, così come oggi formulato, rinvia i suoi effetti all'1.1.2017;

Considerato che:
- è intenzione dell'Amministrazione comunale disporre che gli effetti del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così come emendato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 18 del 16.2.2016, abbiano effetto dall'1.1.2016;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione**

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, **anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento**";
- la "*data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*" risulta essere quella del 31.3.2016, così come risulta prorogata dal D.M. dell'Interno del 28.10.2015 (G.U. 254 del 31.10.2015);
- che non è stato ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2016 di questo Ente;
- che, conseguentemente, è possibile prevedere che il regolamento produca i suoi effetti dall'1.1.2016, nel rispetto dell'art. 53, co. 16, della L. n. 388/2001;

Vista la bozza del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, predisposta dagli Uffici comunali, recante le modifiche all'art. 46 dello stesso;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, prevedendo, all'art. 56, che lo stesso regolamento abbia effetto dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTO:
- lo Statuto comunale;
- il D.L n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 08/03/2016;

VISTO il parere sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N . 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente del Settore Tributi e Fiscalità;

con voti unanimi:
FAVOREVOLI N. 24 (IL PRESIDENTE – IL SINDACO - TORRICELLI – SIGNORE S. – ROTUNDO – SALVEMINI – SOLERO – MAZZOTTA – RIPA – SCORRANO - LAMOSA – CALO' - TRAMACERE – MONTICELLI – CIARDO - CAIRO – MARIANO – MARTELLA – D'AUTILIA - GARRISI – ALFARANO - GRECO – GUERRIERI - MONTINARO)

DELIBERA

1) Emendare l'art. 46 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14.06.2011 e successivamente emendato con la deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016, così come segue:
   a) il primo comma dell'art. 46 è sostituito dal seguente **"1. Il presente regolamento ha effetto dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448"**;

2) Confermare quanto per il resto disciplinato dal regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14.06.2011 ed emendato con la deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016, il quale si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2bis) Di prorogare, alla data del 30.04.2016, il periodo di scadenza previsto dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, a seguito delle ultime modifiche apportate al presente regolamento.

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:
FAVOREVOLI N. 24 (IL PRESIDENTE – IL SINDACO - TORRICELLI – SIGNORE S. – ROTUNDO – SALVEMINI – SOLERO – MAZZOTTA – RIPA – SCORRANO - LAMOSA – CALO' - TRAMACERE – MONTICELLI – CIARDO - CAIRO – MARIANO – MARTELLA – D'AUTILIA - GARRISI – ALFARANO - GRECO – GUERRIERI - MONTINARO)

DELIBERA

Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

I suddetti interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenotipico in atti

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
F.to Dott. Alfredo PAGLIARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Piero ERRICO

DATA 24/02/2016

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore LAUDISA

DATA 24/02/2016

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal 23 MAR 2016 al 6 APR 2016

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000

Lecce 23 MAR 2016

L'Addetto al Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce, ...

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li 23 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo SPECCHIA

TESTO PROPOSTO ED APPROVATO

Allegato alla Delib.ne del C.C. n. 22 del 22/03/2016

CITTA' DI LECCE

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 14.06.2011

Emendato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

Emendato con deliberazione del C.C. n. 22 del 22/03/2016

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E TARIFFE
ART. 3 - CATEGORIE DELLE LOCALITA' E RELATIVA MAGGIORAZIONE
ART. 4 - TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ART. 5 - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
ART. 8 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA
ART. 9 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
ART. 10 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'
ART. 11 - TARIFFE
ART. 12 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
ART. 13 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

TITOLO III - DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA'

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA
ART. 15 - AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIE
ART. 16 - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI
ART. 17 - PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI: DISTANZE
ART. 18 - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO
ART. 19 - DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE
ART. 20 - PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

TITOLO IV - PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 21 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 22 - CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
ART. 23 - IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 25 - SERVIZIO OBBLIGATORIO
ART. 26 – MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO
ART. 27 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
ART. 28 - ESENZIONI DEL DIRITTO
ART. 29 - TIMBRATURA MANIFESTI
ART. 30 - ELENCO DELLE POSIZIONI
ART. 31 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI
ART. 32 - PAGAMENTO DIRETTO
ART. 33 - GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO
ART. 34 - VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

ART. 35 - REGISTRI CRONOLOGICI
ART. 36 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO
ART. 37 - SPOSTAMENTI DEGLI IMPIANTI
ART. 38 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO VI - NORME GENERALI

ART. 39 - RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE
ART. 40 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 41 - GESTIONE IN CONCESSIONE
ART. 42 - ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART. 43 - SANZIONI TRIBUTARIE
ART. 44 - MISURE DI DEFINIZIONE BONARIA IN TEMA DI CONTENZIOSO IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45 - ATTIVITA' TRANSITORIA
ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO "A" - DELIMITAZIONE DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE

ALLEGATO "B" – PLANIMETRIA DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in conformità all'art. 3 del Decreto Legislativo n°507/93, intende disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni dei successivi articoli, stabilendo altresì:
   - le modalità di effettuazione della pubblicità;
   - le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
   - la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
   - le modalità per ottenere il provvedimento di autorizzazione;
   - i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti;
   - la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.Lgs.507/93;
   - la delimitazione delle località comprese nella categoria speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs.507/93.
2. Ai fini della regolamentazione di cui sopra, il Regolamento tiene conto delle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada (art.23 D.Lgs.285 del 30/4/92) nonché del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Titolo II, par.3, D.P.R.495/92), per quanto concerne tra l'altro:
   - la delimitazione del centro abitato;
   - l'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle amministrazioni comunali, limitatamente al centro abitato, in ordine alle dimensioni dei cartelli pubblicitari (art.48 Regolamento di attuazione del C.D.S); alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi (art.50 Reg. att. C.D.S.); alle distanze per il posizionamento dei mezzi pubblicitari dal limite della carreggiata, dalle intersezioni e tra impianti pubblicitari (art.26, comma 6 C.D.S. art. 51, comma 4 Reg. att. C.D.S.); al posizionamento degli impianti pubblicitari parallelamente al senso di marcia dei veicoli, ai criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari e alle percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati e al fronte stradale.
3. Il presente regolamento disciplina altresì le diverse modalità di effettuazione della pubblicità individuate da questo articolo sotto il profilo amministrativo e regolamentare, distintamente per i mezzi collocati entro ovvero fuori dal centro abitato, così come definito dagli artt. 3 e 4 del nuovo codice della strada.
4. I mezzi collocati fuori dal centro abitato sono sottoposti esclusivamente alle prescrizioni, limitazioni e vincoli contenute nel regolamento di attuazione al nuovo codice della strada, cui il presente regolamento fa espresso rinvio.
5. I mezzi collocati all'interno del centro abitato, così come delimitati dal precedente comma 3, sono sottoposti, oltre che alle disposizioni non derogabili del predetto regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, alle disposizioni integrative e derogative contenute nel presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E TARIFFE

1. **Per la classificazione di questo Comune, ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano le disposizioni recate dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.([1]).**

ART. 3
CATEGORIE DELLE LOCALITA' E RELATIVA MAGGIORAZIONE

1. **Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza, nelle seguenti due categorie:**
   a) **categoria speciale: le località in categoria speciale sono quelle delimitate nell'allegato "A" e rappresentate graficamente nella planimetria allegato "B", che formano entrambi parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;**
   b) **categoria normale: comprende tutte le altre località del territorio comunale non delimitate nell'allegato "A";**
2. **(SOPPRESSO).**
3. **La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**
4. **In ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.([2])**

ART. 4
TIPOLOGIA E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Nell'ambito del centro abitato la pubblicità potrà essere effettuata attraverso tutti i mezzi pubblicitari individuati nella normativa vigente secondo la seguente generale distinzione:
   - impianti di affissione pubblica
   - impianti di affissione diretta
   - impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari)
   - altri mezzi di pubblicità e propaganda
2. Gli impianti pubblicitari ammessi sul territorio Comunale sono i seguenti:
   a) insegne: è da considerare insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
   b) targhe: mezzi indicativi di attività imprenditoriale e/o professionale da collocarsi in appositi portatarghe, eventualmente multipli da installare nell'atrio di ingressi di edifici ovvero al lato dell'ingresso stesso.
   c) cartello pubblicitario: manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri

---

[1] Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[2] Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

elementi (quali manifesti, adesivi ecc.). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (art. 47 dpr 16.12.1992 n. 495).

d) ***manifesto***: manifesto realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi da cartelli pubblicitari e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

e) ***striscione e stendardo***: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria. Può essere luminoso per luce indiretta.

f) ***pannello luminoso*** caratterizzato dall'impiego di diodi o lampadine e simili, mediante controlli elettronici programmati in modi da garantire la variabilità del messaggio pubblicitario e la sua visione in forma intermittente, lampeggiante e similare.

g) ***pannello luminoso*** o illuminato programmato mediante controllo elettromeccanico, in modo da garantire la variabilità, in maniera rotativa, del messaggio pubblicitario.

h) ***proiezione luminosa*** di diapositive, filmati e con altri sistemi similari, effettuata su schermi o pareti riflettenti.

i) ***pubblicità effettuata da aeromobili*** mediante scritte, striscioni, disegni e fumogeni.

l) ***palloni frenati*** e simili caratterizzati dall'impiego di gas o aria calda.

m) ***manufatti gonfiabili statici***, di qualsiasi altezza e dimensione anche luminosi, caratterizzati dall'impiego di aria fredda e pertanto impossibilitati al distacco dal suolo.

n) ***pubblicità caratterizzata dall'emissione sonora di messaggi*** e comunicati pubblicitari e/o promozionali, esercitata con l'uso di apparecchi amplificatori e simili effettuata in maniera fissa o itinerante con l'impiego di mezzi predisposti per questo uso.

o) ***distribuzione di manifestini*** o altro materiale pubblicitario, da effettuarsi anche con l'uso di autoveicoli.

p) ***pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.***

q) ***pubblicità visiva*** effettuata all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato.

r) ***mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi*** per gli utenti della strada quali: pensiline, paline di fermata, transenne para-pedonali, orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche ed altri mezzi caratterizzati da analoga destinazione.

s) ***mezzi pubblicitari caratterizzati dall'abbinamento tra un messaggio pubblicitario e/o promozionale e la fornitura di un servizio ritenuto socialmente utile e rilevante.***

t) ***impianti destinati all'affissione di manifesti*** realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

u) ***supporti informativi.***

v) ***impianti pubblicitari a messaggio variabile.***

w) ***Pubblicità diversa dall'affissione effettuata su strutture temporanee di cantieri edili.***

y) ***Pubblicità itinerante su veicoli:*** Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso.

z) ***altri mezzi pubblicitari non previsti nell'elenco di cui sopra.***

ART. 5
DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. In esecuzione dell'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, limitatamente al centro abitato, dal nuovo Codice della Strada e dal relativo

Regolamento di attuazione, i mezzi pubblicitari indicati al precedente articolo 4 vengono disciplinati nel modo seguente:

*a - **insegne***: possono occupare sino al 20% della superficie dell'immobile sede dell'attività descritta dall'insegna; se le stesse non sono totalmente aderenti alla facciata dell'immobile (esempio insegna a bandiera) la loro superficie non deve superare la metà di quanto sopra previsto. Se collocata sul tetto o su altre pertinenze diverse dalla facciata l'insegna non può, in ogni caso, eccedere la dimensione di 18 mq.

*b - **targhe***: devono avere dimensioni non superiori a cmq. 1200, ai fini strutturali vanno utilizzati materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Devono essere collocate in appositi portatarghe, eventualmente multipli installati nell'atrio di ingresso di edifici ovvero a lato dell'ingresso stesso.

*c - **cartelli pubblicitari***: le dimensioni dei cartelli pubblicitari installati al suolo, sia opachi sia luminosi, non potranno eccedere la superficie di **mq. 12.**

Le dimensioni dei cartelli pubblicitari, sia opachi sia luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati possono eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di **mq. 24** e comunque con una superficie complessiva per fabbricato non eccedente l'80% della superficie del prospetto.

E' consentito altresì ricoprire con cartelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato o decorato, purché i manufatti pubblicitari abbiano una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale secondo le disposizioni del Piano generale degli Impianti.

Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della Strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni.

L'altezza massima dei cartelloni pubblicitari ubicati a terra e sui tetti, esclusi i supporti di sostegno, non può mai eccedere i metri 3,5.

Si applicano in ogni caso i divieti e limitazioni dimensionali previste dal Piano Generale degli Impianti in relazione a particolari zone del centro urbano nello stesso individuate.

*d - **manifesti***: la dimensione dei manifesti può essere di **cm. 70 x 100 e suoi multipli sino alla dimensione massima di cm. 420 x 300**; essi devono essere affissi sugli impianti e, comunque, negli spazi ad essi destinati.

*e - **striscioni e stendardi***: potranno essere installati su posizioni predeterminate ovvero in posizioni di volta in volta richieste nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativi alla stabilità e tenuta degli agganci con divieto esplicito ed assoluto di utilizzare: alberi, pali delle linee elettriche e telefoniche o strutture provvisorie.

L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali sportive e di carattere sociale anche quando sullo striscione stesso compaiano, in qualità di sponsor della manifestazione, aziende private. Eccezionalmente potrà essere autorizzata anche l'esposizione di striscioni e stendardi commerciali. Il piano generale degli impianti individuerà sia le località del centro urbano in cui è consentita l'esposizione di striscioni a carattere non commerciale sia quelle in cui è consentita l'esposizione a carattere commerciale. Gli striscioni dovranno essere installati da ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio da indicarsi nella richiesta di autorizzazione alla quale dovrà essere altresì allegata polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi, derivante dalla installazione degli striscioni e con idoneo massimale.

f - i pannelli luminosi di cui al punto f) del precedente art.4 del presente Regolamento, non potranno eccedere la dimensione di mq.18, potranno essere collocati esclusivamente su lastrici solari ad una altezza di almeno 7 metri dal piano stradale e non potranno eccedere l'80% della superficie del prospetto del fabbricato interessato. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal C.D.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e della condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole posizioni.

g - pannelli luminosi e illuminati di cui alla lettera g) art.4 del presente regolamento: la dimensione di tali impianti pubblicitari installati al suolo, sia illuminati che luminosi, non può eccedere la superficie di **mq. 12.**

La dimensione degli impianti pubblicitari sia illuminati che luminosi, collocati sul tetto dei fabbricati, può eccedere la dimensione di mq. 12 sino a un massimo di **mq. 50**, e comunque la superficie complessiva **degli impianti pubblicitari per fabbricato non può eccedente l'80% della superficie del prospetto dello stesso fabbricato([3]).**

E' consentito ricoprire con tali pannelli pubblicitari l'intera superficie di un prospetto ove lo stesso non sia finestrato e decorato, purché l'impianto pubblicitario abbia una valenza decorativa e di positivo impatto ambientale secondo le disposizioni del Piano Generale degli Impianti.

Tali impianti possono essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal Codice della Strada, in considerazione della loro funzione di comunicazione, purché non creino ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole situazioni.

L'altezza massima dei cartelloni pubblicitari ubicati a terra e sui tetti, esclusi i supporti di sostegno, non può mai eccedere i metri 3,5.

Si applicano in ogni caso i divieti e limitazioni dimensionali previste dal presente Piano in relazione a particolari zone del centro urbano nello stesso individuate.

h - Proiezione luminosa di diapositive, filmati e con altri sistemi similari: sono consentite senza limitazione alcuna all'interno di esercizi pubblici e strutture private aperte al pubblico. Se realizzate all'esterno dovranno essere di volta in volta autorizzate dovendosi accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti.

i - la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e non potrà avere una durata giornaliera superiore 120 minuti, né potrà effettuarsi in concomitanza con altre iniziative pubblicitarie similari.

l - palloni frenati e simili caratterizzati dall'impiego di gas e aria calda: potranno essere installati su aree pubbliche e private aventi una superficie non inferiore a mq. 800 previa realizzazione dei punti di ancoraggio idonei, sulla base di apposita relazione tecnica, a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone. In ogni caso la richiesta di autorizzazione per l'installazione di tali mezzi dovrà essere accompagnata oltre che dalla predetta relazione tecnica redatta da Ingegnere iscritto all'albo, anche da certificati di collaudo di tali mezzi e da idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi e da quanto altro previsto dalla normativa vigente.

m - manufatti gonfiabili statici di cui al punto m) dell'art.4 del presente Regolamento: potranno essere installati sia su aree pubbliche che private. Nel caso di installazione su aree private per un periodo inferiore a gg.30 dovrà essere

---

([3]) Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

inviata al Sindaco una comunicazione con l'indicazione dell'area interessata, del periodo di installazione unitamente ad una descrizione del mezzo.
Per periodi di installazione superiori a gg.30 dovrà essere richiesta l'autorizzazione amministrativa. Tali impianti potranno essere posizionati anche in deroga alle distanze dalle intersezioni e dal limite della carreggiata previste dal C.D.S., in considerazione della loro funzione di comunicazione e della condizione di non ostacolo al transito stradale e pedonale in relazione alle singole posizioni.

*n - **pubblicità di cui al punto n) dell'art.4 del presente Regolamento relativa ad emissione sonora***: è consentita esclusivamente all'interno di esercizi pubblici, impianti pubblici, strutture private aperte al pubblico. E' vietata nell'ambito del centro abitato salvo che sia espressamente autorizzata nell'ambito di manifestazioni cittadine di particolare rilevanza. In ogni caso l'emissione sonora dei messaggi non dovrà recare disturbo alla quiete pubblica.

*o - **distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario***, (lett. o art.4 Reg.): dovrà essere comunicato al Comune il periodo di distribuzione e le zone cittadine interessate unitamente ad una sommaria descrizione del materiale pubblicitario.
La distribuzione dovrà essere fatta "*ad personam*" ovvero mediante recapito domiciliare. E' vietato disperdere nello spazio cittadino il materiale pubblicitario. Il piano generale degli impianti potrà limitare la distribuzione, in relazione a specifiche zone cittadine in determinati periodi dell'anno.

*p - **pubblicità di cui al punto p) dell'art.4 del Regolamento relativo a persone circolanti*** ecc., si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nella lettera o) del presente articolo.

*q - **pubblicità di cui al punto q) dell'art 4*** del Regolamento: per questa pubblicità si fa espresso rinvio alle norme del C.D.S.

*r - **mezzi pubblicitari di cui al punto r) dell'art 4*** **del Regolamento:** dovranno essere espressamente autorizzati e l'autorizzazione potrà essere revocata ove risulti per qualsiasi ragione menomata l'effettività del servizio prestato agli utenti della strada 10 ed al quale i mezzi sono abbinati. Nell'autorizzazione dovrà essere, in ogni caso, indicato il soggetto obbligato alla manutenzione di tali mezzi e gli interventi minimi di manutenzione diretti a salvaguardarne l'estetica e ad evitarne il degrado nel quadro di una più generale esigenza di immagine dell'arredo urbano cittadino. In considerazione dell'abbinamento ad esso del servizio prestato agli utenti della strada ne viene consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione.

*s - **mezzi pubblicitari di cui al punto s) dell'art.4*** del regolamento: nel quadro del particolare interesse che tali mezzi rivestono per il Comune in quanto potenziali strumenti di comunicazione al servizio della collettività, ne viene consentita l'installazione, anche in deroga alle particolari limitazioni e prescrizioni previste per i mezzi pubblicitari dal presente regolamento, e alle distanze dalle intersezioni, dal limite della carreggiata e tra impianti pubblicitari previste dal nuovo C.D.S e dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione. Si precisa che la fornitura del servizio abbinato al messaggio promozionale non potrà avere uno spazio inferiore a 1/6 rispetto alla potenzialità di comunicazione del mezzo.

*t - **impianti destinati all'affissione di manifesti.*** I supporti per l'affissione di manifesti devono avere apposite tipologie e formati differenziati, rapportati alla misura base del foglio di cm 70 x 100 e ai suoi multipli, sino ad una dimensione massima di cm 420 x 300. Possono essere utilizzati esclusivamente a fini

strutturali materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Il Piano generale degli impianti individua la tipologia dei supporti per affissioni da installare nelle diverse località, i limiti e gli eventuali divieti da osservare in relazione alle esigenze di rispetto ambientale e di pubblico interesse.

*u - **supporti informativi*** costituiti da un manufatto bifacciale o trifacciale finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari, può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

*v - **impianti pubblicitari a messaggio variabile*** la tipologia degli impianti suddetti è definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona. Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio competente. La gestione dell'impianto è regolamentata da apposita convenzione. L'Amministrazione Comunale, a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza ecc... può disporre la rimozione dell'impianto e la sua rilocalizzazione, se possibile, in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all'impianto.

L'Amministrazione Comunale può altresì incrementare il numero degli impianti in relazione a sopravvenute esigenze legate al traffico ed alla circolazione, senza che ciò costituisca variante al presente piano.

Per tutti coloro che utilizzano tali impianti con messaggi plurimi nell'arco dell'intera giornata e che riservano all'Amministrazione Comunale n. 20 messaggi giornalieri della durata massima di 120 secondi e che saranno collegati con il ponte radio del Comune avranno diritto ad una riduzione della tassa fino ad un 20% (tassa annua di concessione).

Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.

*w - **la pubblicità*** su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). La superficie pubblicitaria complessiva non può superare il 50 % del prospetto del ponteggio su cui insiste. La pubblicità su ponteggi edilizi può essere realizzata per la durata dei lavori e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile ad anni tre, utilizzando le caratteristiche sopra riportate su tutta la superficie di una facciata;

*y - **Pubblicità itinerante su veicoli***

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del d.p.r. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.

2. **Sul territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di autoveicoli e rimorchi per uso speciale pubblicitario, come definiti dall'art. 54, comma 1, lett. g) del d.lgs. 285/92 e dall'art. 56, comma 2, lett. d) dello stesso d.lgs. 285/92, nonché gli artt. N. 203, co. 2, lett. q) e n. 204, co. 2, lett. s), del d.p.r. n. 495/92([4]).**

3. (Soppresso) ([5])

4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito l'immediata rimozione del veicolo oppure l'immediata copertura della

([4]) Punto sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([5]) Punto soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.

5. Alla pubblicità itinerante effettuata in violazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, sono applicate le sanzioni previste per l'esercizio della pubblicità abusiva([6]).

z - ***altri mezzi pubblicitari*** non previsti nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Regolamento: dovranno essere, di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente regolamento e del piano generale degli impianti.

ART. 5 *bis*
DIVIETO DI LOCALIZZAZIONE

1. **Gli impianti per cartellonistica e affissioni dirette da parte dei privati di qualsiasi dimensione, nonché gli impianti per affissioni pubbliche di dimensioni superiori a mq. 4,20 x 3,00, salvo quanto stabilito dal successivo art. 24, comma 1, devono essere installati fuori dal perimetro dell'area territoriale delimitata dai seguenti viali cittadini: v.le Otranto, v.le Gallipoli, v.le dell'Università, via F. Calasso, v.le M. De Pietro, via S. F. D'Assisi, via F. Cavallotti([7]).**

([6]) Punto aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([7]) Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

TITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6
OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettante al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

ART. 7
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante CARTELLONISTICA o mediante AFFISSIONI DIRETTE su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, per gli impianti – a carattere permanente - che hanno una proiezione al suolo superiore a 0.50 metri quadrati (con esclusione di quelli che identificano la sede dell'attività cui si riferiscono ovvero c.d. "insegne di esercizio") è dovuto anche il pagamento di un canone concessorio annuo.
2. Il canone concessorio annuo per la cartellonistica, sarà determinato con deliberazione di Giunta in base a criteri di redditività presunta, al numero degli abitanti, requisiti urbanistici, impatto ambientale, flussi turistici.
3. Il canone concessorio annuo per le affissioni dirette sarà determinato in base a quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.
4. I canoni di cui ai commi precedenti si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

ART. 8
SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 6 del l.lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
3. (Soppresso).([8])

ART. 9
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Lecce, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dall'art. 4 del presente Regolamento.

([8]) Comma soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

2. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del decreto legislativo 507/93.

Art. 10
DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore Tributi (in caso di gestione in concessione al concessionario) apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui **all'art. 40**([9]) del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

ART. 11
TARIFFE

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal d.lgs. 507/93, dal presente regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni di legge.
2. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.
3. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
4. **Le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono quelle stabilite dalla legge e possono essere aumentate secondo le vigenti disposizioni in materia([10]).**
5. **(Soppresso)** ([11])
6. Si applicano altresì le maggiorazioni o riduzioni previste **dalle vigenti disposizioni in materia**([12]), nonché la maggiorazione del 100% per la pubblicità luminosa o illuminata di cui all'art. 7 comma 7 del d.lgs. n. 507/93.

6-*bis* (SOPPRESSO)

---

[9] Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[10] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[11] Comma soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[12] Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

7. Le tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono deliberate contestualmente alla data di approvazione del bilancio annuale ed entrano in vigore, di norma, il primo gennaio dell'anno successivo salvo che le stesse non vengano approvate con delibera di G.M. prima dell'approvazione del bilancio.
8. In tal caso le maggiorazioni dovranno essere versate entro 60 gg. dalla data di approvazione senza applicazione di interessi e sanzioni.
9. La pubblicità effettuata mediante: CARTELLONISTICA – AFFISSIONI DIRETTE e PUBBLICHE AFFISSIONI di carattere commerciale che si realizza nelle località di categoria speciale è soggetta ad una maggiorazione pari al **100 %** della tariffa base.
10. La maggiorazione per categoria speciale non si applica alle affissioni non aventi natura commerciale.
11. **Il pagamento dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere eseguito secondo quanto disposto dal regolamento comunale delle entrate tributarie([13]).**
12. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 10 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro **1.549,37**.
13. (Soppresso) ([14])

ART. 12
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art.16 lett. a) del Decreto 507; la riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose - da chiunque realizzate - con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; la riduzione compete previa presentazione di idonea documentazione dimostrativa;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
   - il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a);
   - gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) .
   - in caso contrario, e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera c) l'agevolazione non compete.

---

[13] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[14] Comma soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

ART. 13
ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
   - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   - gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità - che non superino la superficie di mezzo metro quadrato - e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
   - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
   - la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e della navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13, 1 comma, del Decreto 507;
   - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
   - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
   - le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato - qualora non espressamente stabilite - non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
   - **la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso([15]);**
   - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Costituiscono insegne di esercizio le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta.

[15] Punto aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

TITOLO III
DISCIPLINA SULLA PUBBLICITA'

ART. 14
AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1. La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt.12 e 14 del Decreto Legislativo 507/93, la variazione della loro superficie e della tipologia della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Regolamento edilizio.
2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art.8 del Decreto Legislativo 507/93 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi della autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce e fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal comma 1 del presente articolo, fermo restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art.32.
4. Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e sui Regolamenti di esecuzione e attuazione.
5. Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della strada, si applicherà il seguente iter procedurale, istanza in bollo indirizzata al Sindaco contenente:
    1. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
    2. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., dati anagrafici del legale rappresentante;
    3. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
    4. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore).

   All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:
    1. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
    2. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9x12;
    3. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
    4. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre: per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;

per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

5. bozzetto della pubblicità da installare;
   Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.
6. relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
   - il rispetto delle norme P.G.I.P.;
   - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nel P.G.I.P., idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.

Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego, e comunque comunicare così come previsto in materia il termine e il responsabile del Procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 127/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

6. Le autorizzazioni per la pubblicità ordinaria avranno una durata massima di tre anni.
7. Le variazioni dei messaggi pubblicitari devono essere esplicitamente autorizzate dagli uffici competenti ad eccezione degli impianti autorizzati specificatamente per le affissioni dirette.

ART. 15
AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIE

1. Le forme pubblicitarie indicate nell'art. 15 del Decreto Legislativo 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale. Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e sui Regolamenti di esecuzione ed attuazione.

4. Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della strada, si applicherà il seguente iter procedurale:
   Istanza in bollo indirizzata al Sindaco contenente :
   1. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
   2. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., dati anagrafici del legale rappresentante;
   3. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;
   4. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità.

   All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
   1. Bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;
   2. Una fotografia in formato minimo di cm 9x12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà installato;
   3. Breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa.
   4. Nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
   5. Progetto con indicazioni riguardanti l'ubicazione, stralcio del PRG, dimensioni del manufatto, quantità degli impianti, lay-out;
   6. Eventuale autorizzazione del proprietario degli immobili su cui insistono gli impianti.

   Nel caso della pubblicità fonica è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.
   Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.
   Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.
   Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

ART. 16
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. D del comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art.51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495.
2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è consentita ai sensi dell'art.51, comma 1 del regolamento approvato con decreto legislativo 16 dicembre 1992 n°495, l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

ART. 17
PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI: DISTANZE

1. Ai sensi dell'art.51, comma 4 del Regolamento di attuazione di esecuzione del nuovo Codice della strada, ed in virtù della autonoma potestà regolamentare attribuita al Comune si stabilisce che i mezzi pubblicitari, così come indicati e definiti nei precedenti articoli del presente Regolamento, potranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a m. 0.50 dal limite della carreggiata. In ogni caso, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del nuovo Codice della strada, potrà essere autorizzata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari elencati **nell'art. 4 del presente Regolamento**([16]), in deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli stessi previste dal nuovo Codice della strada e dal Regolamento di attuazione.
   Tali deroghe saranno comunque concesse in relazione all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui **all'art. 4 del presente Regolamento**([17]) in considerazione dell'interesse sociale e collettivo collegato agli stessi e saranno definite nel P.G.I.P. .

ART. 18
COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO

1. Le norme del presente articolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno del centro storico. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
   In particolare, sono vietate:
   a) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici.
   b) L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori.
   c) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività commerciali esercitate da pubblici esercizi e delle bacheche di cui al successivo comma 2.
      Tali bacheche potranno avere illuminazione propria.
   d) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
2. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a muro o a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Quartiere e delle Associazioni riconosciute.
3. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.
4. L'installazione di insegne sui tetti è ammessa solo per alberghi ed ostelli.
5. Sono consentiti gli impianti contenenti messaggi a carattere istituzionale o culturale, mezzi pubblicitari pittorici ed altre tipologie di impianti temporanei previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari, collocati in occasione di manifestazioni a carattere sportivo,

---

[16] Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[17] Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

culturale, ricreativo o sociale, purché posizionati all'interno dell'area concessa in uso per la sola durata dell'iniziativa.

ART. 19
DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci e limitazioni alla circolazione dei veicoli e a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali e impianti semaforici.

ART. 20
PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

1. La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art.57 del Regolamento del Codice della strada approvato con D.P.R. n°495/1992.

TITOLO IV
CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 21
QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari è determinata in mq. **16.500** secondo la distinzione in:
   - impianti di affissione pubblica mq. **4.500** – ripartita secondo il successivo art.24;
   - impianti di affissione diretta mq. **4.500**;
   - impianti di pubblicità esterna (cartelli pubblicitari anche luminosi) mq. **7.500**;
   - **(Soppresso)** ([18])
2. **Dalla superficie di cui al precedente comma sono esclusi gli impianti pubblicitari posti sugli esercizi commerciali, artigianali, professionali e loro pertinenze([19]).**

ART. 22
CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. **In conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 18 del d.lgs. 507/93, la superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni è stabilita in misura non inferiore a 18 mq per ogni mille abitanti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT. Il piano generale degli impianti pubblicitari dispone superfici ulteriori in relazione alla crescente domanda di affissioni([20]).**
2. Il piano disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza di questo Comune, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici.
   In particolare i criteri da adottare per la stesura del piano devono tendere ai seguenti principi:
   a) la dimensione degli impianti, tenendo conto dell'impatto ambientale con particolare riguardo alla tutela paesaggistica del territorio;
   b) gli impianti dovranno armonizzarsi con il contesto urbanistico, storico-ambientale, estetico, nonché con il complessivo assetto dell'arredo urbano;
   c) la collocazione degli impianti deve avvenire nel rispetto degli art. 11, 12 e 12 bis, 13, e 14 del presente regolamento, nonché del regolamento comunale di polizia urbana e regolamento edilizio;
3. Il piano deve essere costituito da:
   a) gli elaborati grafici, sui quali sono individuati l'area del Centro storico, l'area di categoria speciale;
   b) elaborati grafici contenenti l'individuazione dei siti di installazione degli impianti per affissione dirette da assegnare a seguito di gara;
   c) le norme tecniche di attuazione;

---

[18] Alinea soppressa con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[19] Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

[20] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

4. Nel piano non sono compresi i mezzi pubblicitari collocati sulle sedi di esercizio o comunque nelle pertinenze delle attività cui si riferiscono.
5. Il piano si uniformerà alle prescrizioni contenute nell'art.5 **e nell'art. 44, comma 6,**([21]) del presente Regolamento in ordine alla disciplina di mezzi pubblicitari.

ART. 23
IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al presente Regolamento e della distribuzione risultante dal piano generale degli impianti, il Comune di Lecce concede a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
   La gara verrà effettuata sulla base di un bando e di un capitolato il cui schema sarà allegato al Piano Generale degli impianti .
2. L'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta sulla pubblicità.
3. All'applicazione dell'imposta sulla pubblicità si aggiunge il pagamento del canone annuo dovuto al Comune.
   Il canone annuo per la concessione in uso degli impianti sarà quello offerto in sede di gara; sarà determinato in base al criterio del maggior rialzo percentuale rispetto al valore del canone annuo di concessione da determinarsi con deliberazione di Giunta in base a criteri di redditività presunta dell'impianto oggetto della gara, di numero degli abitanti, requisiti urbanistici, impatto ambientale, flussi turistici.
4. La durata della concessione è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione e alla scadenza, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di proroga.
5. La concessione sarà disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, il canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni e simili.
6. **L'impianto pubblicitario oggetto di concessione dovrà recare l'indicazione del concessionario, il numero e la data di rilascio della concessione, senza apposizione del logo del Comune([22]).**

---

[21] Testo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([22]) Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

TITOLO V
PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per **le pubbliche**([23]) affissioni possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a uno o due piantane nelle misure di metri 1.00 x 1,40; 1,40 x 1.00; 2.00 x 1,40; 1,40 x 2.00; 4,20 x 3.00 e tralicci in ferro polifacciali, con apposizione di cimosa verniciata con lo stemma di questo Comune, numero progressivo identificativo dell'impianto e la scritta "affissione pubblica di natura istituzionale" o "affissione pubblica di natura commerciale". .... **(Soppresso)** ([24]). **Gli impianti della dimensione superiore ai 4,20 x 3,00 metri (es. 6x3), già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere sostituiti entro il 31.10.2016.**([25])
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3, comma 3 del decreto legislativo 507/93, la superficie complessiva degli impianti affissivi, prevista dal piano generale degli impianti, viene così ripartita:
   1) affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, in quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni (art.18, comma 1 d.lgs. 507/93) su impianti pubblici: **45% (quarantacinque per cento)**;
   2) affissioni di natura commerciale svolta dal servizio delle pubbliche affissioni su impianti pubblici: **55% (cinquantacinque per cento)**;
   3) **(Soppresso).**([26])

ART. 25
SERVIZIO OBBLIGATORIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì, in via accessoria, all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 26
MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1. Per le pubbliche affissioni si applicano le seguenti maggiorazioni:
   - Maggiorazione 50% per periodo stagionale. Si applica alle sole affissioni a carattere commerciale;
   - Maggiorazione 50% per grande formato. Si applica ai manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli di cm 70 x 100;

([23]) Testo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([24]) Testo soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([25]) Periodo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([26])Punto soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

- Maggiorazione 100 % per grande formato. Si applica ai manifesti costituiti da più di 12 fogli di cm 70 x 100;
- Maggiorazione 50% per commissioni di affissioni inferiori a 50 fogli di cm 70 x 100;
- Maggiorazione 10% per affissioni d'urgenza, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione di affissione. Si applica nei casi previsti dall'art. 22, comma 9 del D. lgs. 507/93.
- Maggiorazione 100% per scelta di posizioni;
- Maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

ART. 27
RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
   a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
   b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
   e) per gli annunci mortuari.
2. Nell'ipotesi in cui i manifesti di cui al **comma**([27]) precedente contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che abbiano contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
   - il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera a);
   - gli altri soggetti pubblicizzati siano Enti Pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione.
3. Salvo sia diversamente disposto da norme di legge o regolamenti, l'affissione di manifesti con la riduzione del diritto, di cui ai commi precedenti, è sottoposta alle seguenti limitazioni:
   - (Soppresso) ([28]);
   - ogni richiesta di affissione non può superare i 150 fogli, per una durata di esposizione massima di 15 giorni;
   - ogni soggetto richiedente non può presentare più di una richiesta di affissione per la stessa motivazione.

ART. 28
ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

([27]) Testo sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([28]) Punto soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

2. Salvo sia diversamente disposto da norme di legge o regolamenti, l'affissione di manifesti con l'esenzione dal diritto, di cui al comma precedente, è sottoposta alle seguenti limitazioni:
   - **(Soppresso).([29])**
   - ogni richiesta di affissione non può superare i 150 fogli, per una durata di esposizione massima di 15 giorni;
   - **Non può essere presentata, anche da soggetti diversi, più di una richiesta di affissione per la stessa motivazione e nel medesimo periodo([30]).**

ART. 29
TIMBRATURA MANIFESTI

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo anche la data di scadenza dell'affissione.

ART. 30
ELENCO DELLE POSIZIONI

1. Come stabilito dal comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo 507/93, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.
2. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura, **ovvero inviato tramite altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) qualora vengano forniti dal committente([31]).**

ART. 31
MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente

---

([29]) Punto soppresso con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([30]) Testo sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([31]) Testo aggiunto con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne da comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 32
PAGAMENTO DIRETTO

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.
2. Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.
3. In caso di gestione in concessione, il Concessionario può estendere anche alle altre forme e tipologie pubblicitarie e affissionali il pagamento diretto.

ART. 33
GESTIONE DEL PAGAMENTO DIRETTO

1. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Funzionario responsabile del Comune in modo che si abbia anche:
   1) l'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta;
   2) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;
   3) la numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).
2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuate, contengono l'indicazione:
   a) del nominativo del contribuente;
   b) della causale del pagamento (durata, dimensione, numeri e tipi dei manifesti, ecc.);
   c) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
   d) della firma dell'incaricato della riscossione.

   In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.
3. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati sono conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per l'intera durata della concessione e, al termine della medesima, sono consegnati, unitamente a quelli utilizzati, al Comune che provvederà a

custodirli **per il tempo necessario e, comunque, entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di distruzione della documentazione amministrativa**([32]).

ART. 34
VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

1. In caso di gestione diretta il dipendente incaricato della riscossione versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.
2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al Tesoriere Comunale.

ART. 35
REGISTRI CRONOLOGICI

1. L'Ufficio o, nel caso di concessione, il concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
   a) registri in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo 507/93, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
   b) registri in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questi registri sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.22 del Decreto Legislativo 507/93 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7 e 8 dello stesso articolo;
   c) registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito è indicata la data di esaurimento.
2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

ART. 36
ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. Il Settore Tributi conserva, tenuti in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria Comunale.
2. Nel caso di gestione concessa a privati, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario.

ART. 37
SPOSTAMENTI DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, stendardi ed altro materiale destinato alle

---

([32]) Modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore e per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

2. Chiunque, per lavoro e altre cause, effettui rimozione e spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie e in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 38
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano sempreché preavvisati con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente e in quello successivo, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
3. I manifesti del Comune e di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per commissione.
5. In caso di affidamento in concessione tale maggiorazione è attribuita interamente al concessionario, a titolo di rimborso forfettario dei maggiori oneri sostenuti per l'espletamento del servizio, così come previsto dall'art.22 comma 9 del d.lgs. 15/11/93 n.507.
6. Gli annunci mortuari relativi a decessi avvenuti nella giornata prefestiva e festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri e dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipi di manifesti.
7. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale provvedendo al pagamento dei diritto dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'art.22 del Decreto Legislativo 507/93.

TITOLO VI
NORME GENERALI

ART. 39
RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione non dovute con apposita istanza da consegnare al Comune entro **cinque anni**([33]) dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
2. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta e al contestuale pagamento degli interessi entro **180 giorni**([34]) da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
3. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni riconosciuti non dovuti e dei relativi interessi.
4. **Qualora il servizio sia gestito in concessione, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse provvede il concessionario, il quale regola i rapporti economici con il Comune secondo quanto previsto dal contratto di concessione**([35]).

ART. 40
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa con proprio atto un responsabile di qualifica non inferiore alla 7ª([36]) al quale sono attribuiti per effetto dell'art.11 del Decreto Legislativo 507/93 i poteri di esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi. Il **funzionario responsabile**([37]) provvede altresì a quanto richiesto dal comma 2 dell'art.35 del Decreto Legislativo 507/93.
2. La Giunta Comunale designa altresì, un dipendente di qualifica non inferiore alla 4ª appartenente all'Ufficio Tributi, per la sostituzione del Responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il responsabile può essere revocato con atto della Giunta Comunale e non può esercitare i poteri di cui al comma 1 per oltre un triennio.

([33]) Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([34]) Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([35]) Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([36]) Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([37]) Testo sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

ART. 41
GESTIONE IN CONCESSIONE

1. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone concessorio, affidandolo ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art.53 del Decreto Legislativo n.446 del 15/12/97.
2. Nel caso di gestione in concessione tutte le funzioni attribuite al Settore Tributi **dal presente**([38]) Regolamento saranno attribuite al concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed a lui spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Il Settore Tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 42
ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. I controlli sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92. E' altresì conferita al personale del Settore Tributi la potestà di effettuare sopralluoghi o verifiche ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione dei bollettini di versamento del relativo diritto, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per i conseguenti provvedimenti. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra indicato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

ART. 43
SANZIONI TRIBUTARIE

1. **In materia di sanzioni tributarie si applicano le disposizioni generali previste dai D.Lgs.18 dicembre 1997, n.471 e 472, nonché le disposizioni previste dall'art. 23, del d.lgs. 15 novembre n. 507 e s.m.i. ([39]).**
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51.
3. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51 a euro 258.
4. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un **terzo** ([40]) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto , se dovuti, e della sanzione.

([38]) Testo sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([39]) Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

([40]) Testo modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

5. Per gli omessi o ritardati versamenti **si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia**([41]).

ART. 44
MISURE DI DEFINIZIONE BONARIA IN TEMA DI CONTENZIOSO IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981 n.689.
3. Il Comune, al fine di favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo, potrà invitare i responsabili a presentare apposita istanza, in conformità delle prescrizioni regolamentari, per ottenere il rilascio della relativa autorizzazione.
4. Nel caso di rilascio della concessione, ove possibile, le sanzioni pecuniarie di cui all'art.24 del decreto 507, verranno applicate nella misura minima.
5. Ove il trasgressore non risponda all'invito entro 30 giorni o risulti irreperibile o quando non sia possibile il rilascio della concessione, il Comune procederà secondo le modalità previste dal citato art.24 del decreto 507.
6. Il Comune potrà sostituire, in alternativa alle sanzioni pecuniarie, apposite prescrizioni di recupero e riqualificazione individuate nell'apposito piano di cui all'art.33.
7. Gli accertamenti, non definitivi ed i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta sulla pubblicità commesse fino al 30.09.2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art.145, commi 55 e 56, della legge 23.12.2000 n.388, potranno essere definiti bonariamente.

([41]) Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 16.2.2016

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45
ATTIVITA' TRANSITORIA

1. Le autorizzazioni per qualsiasi forma di pubblicità esterna a carattere permanente, in essere alla data di approvazione del presente Regolamento saranno regolamentate dalle Norme del Piano Generale degli Impianti, e comunque dovranno tutte seguire la scadenza naturale e in ogni caso rientrare nell'ambito di validità triennale del Piano stesso.

ART. 46
ENTRATA IN VIGORE

1. **Il presente regolamento ha effetto dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, co. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ([42]).**

[42] Comma sostituito con deliberazione del C.C. n. ___ del _____

Allegato alla Delib.ne del C.C.
n. 22 del 22/03/2016

ALLEGATO "A"

DELIMITAZIONE DELLE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE

LE LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE SONO INDIVIDUATE DAI SEGUENTI AMBITI:

1) **Ambito territoriale (in planimetria - allegato "B" - di colore giallo) delimitato dalle seguenti vie:**
   - Dall'incrocio di Via Chiatante (Zona industriale) con Via Taranto e a seguire sulla stessa Via Taranto (ambo i lati), sino all'incrocio con Viale Risorgimento; Viale della Repubblica (ambo i lati); via Teodoro Pellegrino (ambo i lati) sino all'incrocio con Via Cavallo; Via Vincenzo Gemitto (ambo i lati); Viale Giuseppe Grassi (ambo i lati) sino all'incrocio con Via Vecchia Carmiano; Via Vecchia Carmiano (ambo i lati) sino all'incrocio con Via G. Aprile; Via G. Aprile (ambo i lati); Via E. Fermi (ambo i lati), sino all'incrocio con Via Monteroni; Via Monteroni (ambo i lati) sino all'incrocio con Via Bartolomeo De Rinaldis; Via Monteroni, dall'incrocio con Via Bartolomeo De Rinaldis, sino a Viale Giuseppe Grassi e a seguire sullo Viale Grassi sino all'incrocio con Via San Pietro in Lama; Via San Pietro in Lama (ambo i lati) fino all'incrocio con Via Antonio Bruni; Viale G. Grassi dall'incrocio di Via San Pietro in Lama all'incrocio con Via Lequile; Via Lequile (ambo i lati) sino alla rampa in direzione dell'Ospedale V. Fazzi; Via G. Moscati (ambo i lati) sino al confine con il Comune di S. Cesario e compresa la Piazza Filippo Muratori; Viale Grassi (ambo i lati) dall'incrocio con Via Lequile a Via Vecchia San Pietro in Lama; Via Vecchia San Pietro in Lama (ambo i lati) sino all'incrocio con Via Lenio; Viale Grassi (ambo i lati) dall'incrocio con Via Vecchia San Pietro in Lama fino a Viale Gino Rizzo; Viale Gino Rizzo (ambo i lati) da Viale Grassi alla delimitazione del centro abitato; Viale Grassi (ambo i lati) da Viale Gino Rizzo a Via San Cesario; Via San Cesario (ambo i lati) sino all'incrocio con Via Peregrino Scardino; Via Antonio dell'Abate (ambo i lati) dall'incrocio di Via San Cesario all'incrocio con Via L. Corvaglia; Via L. Corvaglia (ambo i lati); Viale Marche (ambo i lati) da Via L. Corvaglia a Via Leuca; Via Leuca (ambo i lati) sino all'incrocio con Via dell'Abate; Viale Vittorio Alfieri (ambo i lati); Via Malta (ambo i lati) da Viale V. Alfieri all'incrocio con Via Sagrado; Via F. Camassa (ambo i lati) da Viale Rossini all'incrocio con Via P. Migali; Viale Rossini (ambo i lati) da Via F. Camassa a Via Cicolella; Via Cicolella (ambo i lati), sino all'incrocio con Via Mons. P. De Luca; Via Mons. P. De Luca (ambo i lati) sino all'intersezione con Via Paolo VI; Via A.M. Caprioli (ambo i lati); Via Cicolella (ambo i lati); Via Puglia (ambo i lati) sino all'incrocio (ambo i lati) con Via Piero Della Francesca; Via Piero Della Francesca (ambo i lati); Via Merine (ambo i lati) da Via Piero Della Francesca all'incrocio con Via Vernole (ambo i lati); Via Vernole (ambo i lati) da Via Merine all'incrocio con Via Cosenza; Via Nino Della Notte (ambo i lati) da Via Merine a Via N. D'Amato; Via Merine (ambo i lati) da Via N. Della Notte a Via A. De Pace; Via A. De Pace (ambo i lati) da Via Merine a Via R. Giurgola; Via P. Cecere (ambo i lati) da Via A. de Pace a Via Bernardini; Via Bernardini (ambo i lati) da Via Cecere a Via F. De Mura; Via F. De Mura (ambo i lati); tratto di Via Lodi (ambo i lati) da Via De Mura a Via della Cavalleria; Via della Cavalleria (ambo i lati) fino all'incrocio con Via Mafalda di Savoia; Via Fiesole (ambo i lati); Via Lodi (ambo i lati) da Via Fiesole a Viale A. Moro; Viale A. Moro (ambo i lati) da Via Lodi a Via Benevento; Via Benevento (ambo i lati); Piazza Napoli interamente; Via Avellino (ambo i lati); Via Cagliari (ambo i lati); Viale Don Gaetano Quarta (ambo i lati); Viale della Libertà (ambo i lati) dall'incrocio con Viale Don Gaetano Quarta (rondò) sino all'incrocio con Viale Giovanni Paolo II; Viale

Giovanni Paolo II (ambo i lati) da Viale della Libertà (zona Stadio) a Via Pistoia; Via Pistoia (ambo i lati) da Viale Giovanni Paolo II a Via Lucca; Viale Giovanni Paolo II da Via Pistoia a Via Biella; Via Biella (ambo i lati); Via A. Fogazzaro (ambo i lati); Via F. Manno (ambo i lati); Via A. Biasco (ambo i lati); Via Vecchia Frigole (ambo i lati) da Via A. Biasco a Via F. Smaldone; Via F. Smaldone (ambo i lati); Via Giammatteo (ambo i lati) da Via F. Smaldone a Via Archita da Taranto; Via Archita da Taranto (ambo i lati) continuando su Via Mincio e svoltando su Via Isonzo (ambo i lati); Via Tevere sino su Via Adriatica; Via Adriatica (ambo i lati) sino all'incrocio con Via Carlo De Marco; Via C. De Marco (ambo i lati); Via S. Di Giacomo (ambo i lati) sino all'incrocio con Via San Nicola; Via San Nicola (ambo i lati) dall'incrocio con via Di Giacomo proseguendo su Viale Porta d'Europa (ambo i lati) dalla rampa di innesto sulla Lecce- Brindisi all'incrocio con Via Corluccio; Via Corluccio (ambo i lati); Via Di Valesio (ambo i lati) da Via S. Nicola a Via Taranto; Via Taranto da Via Di Valesio a Via Vecchia Surbo; Viale Risorgimento (ambo i lati) da Via Vecchia Surbo a Via Taranto (rondò), chiudendo la zona su Via Taranto all'incrocio (rondò) con Via Chiatante.

2) **Ambito territoriale all'interno del centro storico (in planimetria - allegato "B" - di colore giallo) delimitato dalle seguenti vie:**
   - Vicolo dei Fieschi (ambo i lati); l'area di Via Principe di Savoia (ambo i lati) ; Porta Napoli; l'area di Via Palmieri (ambo i lati); l'area di Via Libertini (ambo i lati); l'area di Via Vittorio Emanuele II (ambo i lati); Via Augusto Imperatore (ambo i lati); area di Via degli Ammirati sino a Via F.sco Guarini (ambo i lati); area di Via Federico d'Aragona (ambo i lati); area di Via dei Perroni (ambo i lati); Piazzetta S. Chiara; Via L. Maremonti (ambo i lati);Viale Marconi (ambo i lati); Viale XXV Luglio (ambo i lati) sini all'incrocio con Via Trinchese; area di Via Trinchese da Viale XXV Luglio a Via F. Cavallotti; Piazzetta De Santis; Via Costa (ambo i lati) da Piazzetta De Santis a Viale XXV Luglio; Viale XXV Luglio (ambo i lati) da Via Costa a Vicolo dei Fieschi.

All'interno dei suddetti ambiti territoriali di categoria speciale, sono escluse le seguenti aree alle quali è applicata la categoria normale (in planimetria - allegato "B" - di colore bianco):

- **Centro storico:** Fatta eccezione dell'area delimitata al precedente punto 2), il centro storico con categoria normale è delimitato dalle seguenti vie: Viale dell'Università; Piazza dei Bastioni; Viale De Pietro; Via G. Garibaldi; Via S. Francesco d'Assisi; Via Cavallotti; Viale Marconi; Viale Lo Re; Viale Gallipoli. Entrambi i lati delle predette vie sono inclusi nell'ambito territoriale di categoria speciale confinante.
- **Zona San Sabino**: Zona delimitata da Viale Roma, Piazza Napoli, Via Benevento; Viale A. Moro sino all'intersezione con viale Roma. Entrambi i lati delle predette vie sono inclusi nell'ambito territoriale di categoria speciale confinante.
- **Zona Torre del Parco**: Area delimitata da Via Pietro della Francesca, Via Merine, Viale Rossini, Via Puglia. Entrambi i lati delle predette vie sono inclusi nell'ambito territoriale di categoria speciale confinante.
- **Zona Ferrovia**: Aree ricadenti nei tratti ferroviari che attraversano l'ambito territoriale di categoria speciale, di cui al precedente punto 1.

Sono da considerarsi rientranti nella categoria speciale:
- la Tangenziale (Est e Ovest) su entrambi i lati.
- la pubblicità e l'affissione negli impianti sportivi, sia pubblici che privati.

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 22 del 22/03/2015